

# Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **21 (ventuno)** - del mese di **marzo** alle ore **15:40** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano		
AGUZZOLI Claudia Dana				SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		Si
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario		Si		PANARARI Cristian		
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola	Si					
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		<b>Presenti</b>
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		No
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		Si
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		No
AGUZZOLI Fabrizio		Si		RABITTI Annalisa		No
BERTUCCI Gianni		Si		SIDOLI Mariafrancesca		No
SORAGNI Paola				TRIA Nicola		No
MELATO Matteo						
RINALDI Alessandro			Si			

Consiglieri **Presenti:** **25**                      Assessori presenti: **1**  
**Favorevoli:** **18**  
**Contrari:** **7**  
**Astenuti:** **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l'articolo 1, comma 3 e comma 3 bis che prevedono che i “ (...) 3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (...)”;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale prevede che “(...) i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge statale, nel rispetto del principio di progressività”;
- le disposizioni di cui al D.Lgs 23/2011 art. 14 comma 8;
- il D.Lgs 175/2014 art. 8 comma 3;
- le disposizioni introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;
- le disposizioni introdotte dalla Legge n. 232 del 11/12/2016;
- la L. 145/2018 del 30.12. 2018 (L. Bilancio 2019) in forza della quale non risulta rinnovato il regime di blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni ed enti locali introdotto dall'anno 2016 ad opera della L.208/2015 art.1, comma 26 ed esteso alle annualità successive 2017 e 2018;
- il D.L. 201/2011 art. 13 comma 15 relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il decreto del Ministro dell'Interno, del 24/12/2021, ha disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- la Legge n. 15/2022 del 25/2/2022 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 228/2021 che all' art. 3 comma 5-sexiesdecies ha previsto l'ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 Maggio 2022;

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Legge di Bilancio 2022, che all'art. 1 comma 2 ha previsto a decorrere dal 1 gennaio 2022 una nuova articolazione per l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art 11 ,comma 1,DPR 917/1986 basandola su un numero inferiore di scaglioni di reddito, da 5 a 4 scaglioni, e una rimodulazione delle aliquote IRPEF secondo il seguente schema:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

La suddetta Legge all'art 1 comma 7 prevede che *“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

- il successivo Comunicato del MEF/Dipartimento delle Finanze del 17/2/2022 prevede che *“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1”*;
- la delibera G.C. 26 del 22/02/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati, nonché alla predisposizione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), in cui si dava atto, tra l'altro, *“che in merito all'Addizionale comunale all'IRPEF, l'Amministrazione intende, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, procedere con apposita delibera ad approvare Regolamento e relative aliquote, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. La volontà è quella di confermare sostanzialmente la pressione fiscale del 2020 e 2021 eliminando lo scaglione da 55.000 a 75.000 come previsto da normativa statale e applicando sopra i 50.000 euro lo 0,80%, confermando altresì l'esenzione dei contribuenti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro”*;

**Ritenuto** pertanto di procedere ad approvare il regolamento per l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF come da **Allegato A** alla presente proposta di delibera.

**Visti:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato

Visto l'O.D.G. n. 1 presentato dal Consigliere Claudio Bassi, allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il regolamento per l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come da **Allegato A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Infine il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza per poter procedere alla pubblicazione in applicazione del citato art. 8 comma 3 del D.Lgs 175/2014 mediante inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 **dichiara immediatamente eseguibile** la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**IORI Matteo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**GANDELLINI Dr. Stefano**